Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 9 agosto 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Revoche di onorificenze e ricompense.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare, di cui appresso, e del corrispondente soprassoldo che, con il decreto rispettivamente citato, erano state loro concesse, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali siano insigniti:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Basile Gioacchino, di Carmelo e di Lipari Teresa, da Reggio Calabria, già tenente di fanteria di complemento in congedo, dal 6 dicembre 1935-XIV (D. L. 13 settembre 1916).

Maragnoli Aldo, di Luigi e di Maria Girlanda, da Verona, già maresciallo maggiore, dal 29 novembre 1935-XIV (D. L. 24 maggio 1923-I).

MEDAGLIA DI BRONZO.

Rinaldi Igino, di Luigi e di Isolina Tosi, da Parma, già capitano di fanteria nella riserva, dal 28 aprile 1936-XIV (D. L. 5 maggio 1918).

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, delle quali siano insigniti:

Del Vecchio Raffaele, di Luigi, già sergente di fanteria in congedo, dal 23 maggio 1935-XIII.

Gobbino Armando, di Celestino e di Anna Scarcia, da Roma, già sottotenente di fanteria di complemento in congedo, dal 6 giugno 1934-XII.

Maggiolo Giuseppe Giacinto, di Giovanni e di Caterina Olivieri, da Recco (Genova), già tenente di fanteria di complemento in congedo, dal 23 gennaio 1936-XIV.

Orsi Vittorio, di Giuseppe e di Palmira Vaghi, da Milano, già sergente in congedo, dal 24 maggio 1935-XIII.

Processi Gaetano, di Mariano e di Luisa Stoppani, da Zagarolo (Roma), già tenente di artiglieria nella riserva, dal 19 febbraio 1937-XV.

(2707)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1305.
1ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 23 luglio 1937-XV, sul decreto che autorizza la 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono da autorizzare le assegnazioni a favore dei seguenti sodalizi, di cui beneficiano benemeriti delle cause nazionali:

a) L. 50.000 per sovvenzione alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta;

b) L. 50.000 quale acconto su analoga erogazione a pro della Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini;

c) L. 14.250 quale seconda semestralità del contributo, pro l'anno in corso, al Gruppo Medaglie d'oro.

La complessiva somma di L. 114.250, per facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-1938 sono disponibili lire 40.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di lire centoquattordicimila duecentocinquanta (L. 114.250) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 448 (aggiunto - in conto competenza) — Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta	L.	50.000
Cap. n. 449 (aggiunto - in conto competenza) — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini	»	50.000
Cap. n. 451 (aggiunto - in conto competenza) — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro	»	14.250
Totale	L.	114.250

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1306.

Cancellazione dell'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, col quale l'abitato di Serramonacesca fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati),

Visto il Nostro decreto 21 maggio 1934, n. 3194, con cui il detto abitato venne incluso tra quelli da trasferire in nuova sede;

Ritenuto che, in conseguenza dell'avvenuta inclusione fra quelli da trasferire, l'abitato stesso può essere cancellato dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1307.

Cancellazione dell'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 12 febbraio 1931, n. 223, col quale l'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Considerato che, in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1308.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, modificato con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1096;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1937 saranno richiamati alle armi, per istruzione, i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito:

a) della classe 1908, residenti nei distretti del territorio del Corpo d'armata della Sicilia (esclusi i radiotelegrafisti stati richiamati nell'ultimo quinquennio);

b) delle classi 1906 e 1907, automobilisti, residenti nei distretti del territorio del Corpo d'armata della Sicilia ed in alcuni distretti di quelli di Bologna, di Milano, di Bolzano e di Firenze;

c) delle classi 1904 e 1905, radiotelegrafisti, residenti nei distretti del territorio dei Corpi d'armata della Sicilia, di Bolzano (escluso il distretto di Bolzano), di Torino e di Bologna (esclusi il distretto di Bologna e la sezione staccata di Tolmezzo).

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 10 luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1309.

Nuova circoscrizione militare territoriale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220;
Visto il R. decreto 16 luglio 1935-XIII, n. 1413;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1937-XV, n. 64;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del Regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti zone aeree territoriali e comandi di aeronautica;

I zona aerea territoriale, con sede di comando in Milano, che comprende il territorio delle provincie di Torino, Novara, Aosta, Vercelli, Alessandria, Asti, Cuneo, Genova, Savona, Imperia, Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Cremona, Piacenza e Parma;

II zona aerea territoriale, con sede di comando in Padova, che comprende il territorio delle provincie di Verona, Mantova, Vicenza, Brescia, Trento, Bolzano, Padova, Belluno, Treviso, Venezia, Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara, Rovigo, Forlì, Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino e Zara;

III zona aerea territoriale, con sede di comando in Roma, che comprende il territorio delle provincie di Firenze, Pistoia, Arezzo, Siena, Livorno, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Grosseto, Roma, Frosinone, Littoria, Viterbo, Perugia, Terni e Rieti;

IV zona aerea territoriale, con sede di comando in Bari, che comprende il territorio delle provincie di Bari, Lecce, Foggia, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza, Chieti, Aquila degli Abruzzi, Campobasso, Teramo, Ascoli Piceno, Pescara, Napoli, Benevento, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, nonchè sull'isola di Lagosta;

comando di aeronautica della Sicilia, con sede di comando in Palermo, che comprende il territorio delle provincie di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa;

comando di aeronautica della Sardegna, con sede di comando in Cagliari, che comprende il territorio delle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro;

comando di aeronautica dell'Egeo, con sede di comando in Rodi, che comprende il territorio di tutte le isole del Dodecaneso.

Art. 2.

A ciascun comando di zona aerea territoriale e a ciascun comando di aeronautica della Sicilia e della Sardegna sono preposti rispettivamente un generale di squadra aerea e un generale di divisione aerea; al comando di aeronautica dell'Egeo è preposto un generale di brigata aerea. Le nomine dei predetti ufficiali generali saranno fatte con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il comando di zona aerea territoriale e quello di aeronautica, hanno, nei riguardi delle truppe, reparti, scuole e servizi aeronautici dislocati nel territorio della propria circoscrizione, le attribuzioni previste dagli ordinamenti aeronautici vigenti.

Art. 3.

Da ogni comando di zona aerea territoriale dipendono:

a) una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti con i relativi magazzini e stabilimenti;

b) una direzione del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

c) una direzione di commissariato aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

d) un centro di reclutamento e mobilitazione.

Le direzioni suddette risiedono nella stessa sede del comando di zona aerea territoriale.

Art. 4.

Da ogni comando di aeronautica dipendono:

a) un ufficio autonomo dei servizi del materiale e degli aeroporti con i relativi magazzini e stabilimenti;

b) un ufficio autonomo del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

c) un ufficio autonomo di commissariato aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

b) un centro di reclutamento e mobilitazione.

Gli uffici autonomi suddetti risiedono nella stessa sede del comando di aeronautica.

Art. 5.

Le direzioni delle costruzioni aeronautiche sono stabilite in numero di quattro con sede a Torino, Milano, Bologna e Napoli.

Art. 6.

La circoscrzione territoriale delle direzioni di cui al precedente articolo è la seguente:

1) direzione delle costruzioni aeronautiche di Torino, che comprende il territorio delle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Torino, Alessandria, Novara, Aosta, Cuneo, Vercelli e Asti;

2) direzione delle costruzioni aeronautiche di Milano, che comprende il territorio delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e Piacenza;

3) direzione delle costruzioni aeronautiche di Bologna, che comprenre il territorio delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bolzano, Trento, Bologna Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino e Perugia;

4) direzione delle costruzioni aeronautiche di Napoli, che comprende il territorio delle provincie di Aquila degli Abruzzi, Teramo, Chieti, Pescara, Terni, Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Campobasso, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Littoria, Taranto, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, nonchè delle isole della Sicilia, della Sardegna e del Dodecaneso.

Art. 7.

I comandi di aeronautica presso i comandi in capo di dipartimento marittimo ed il comando militare marittimo autonomo alto Adriatico di cui al Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2538, assumono, in virtù dell'art. 10 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, la denominazione di comandi di aviazione presso i comandi in capo di dipartimento marittimo e comando militare marittimo autonomo alto Adriatico.

Art. 8.

Sono abrogati il R. decreto 16 luglio 1935-XIII, n. 1413, il R. decreto 11 gennaio 1937-XV, n. 64, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1310.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937-XV fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 3. — MANCINI.

Accordo fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Paesi (Roma, 10 maggio 1937-XV).

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia e *S. E. il Presidente della Repubblica di Cecoslovacchia,* egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e la Cecoslovacchia a facilitare l'impianto di linee di navigazione aerea attraversanti il territorio dei due Stati, hanno deciso di modificare l'Accordo per l'impianto e l'esecuzione di una linea aerea regolare Trieste-Praga, concluso in Roma il 28 aprile 1932, e di concludere un nuovo Accordo a questo fine, ed hanno designato, per loro Plenipotenziari, rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

il nob. Galeazzo Ciano dei Conti di Cortellazzo, Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

S. E. il Presidente
della Repubblica di Cecoslovacchia:

il dott. Francesco Chvalkovsky, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia in Roma, e

l'ing. Eugenio Syrovátka, Direttore Generale dell'Aviazione civile presso il Ministero cecoslovacco dei lavori pubblici,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano concede ad una impresa di navigazione aerea cecoslovacca, da indicarsi dal Governo cecoslovacco, per quanto riguarda il territorio italiano, le autorizzazioni necessarie all'esercizio di una linea aerea Praga-Bratislava-Klagenfurt-Trieste-Venezia-Roma, con scalo facoltativo a Trieste e con possibilità di un servizio continuo per tutto l'anno.

Il Governo cecoslovacco concede, sulla base della reciprocità, ad una impresa di navigazione aerea italiana, da indicarsi dal Governo italiano, per quanto riguarda il territorio cecoslovacco, le autorizzazioni necessarie per l'esercizio d.lle seguenti linee di trasporto aereo:

1° Roma-Venezia-Trieste-Klagenfurt-Bratislava-Praga, con scali facoltativi a Trieste e a Klagenfurt;

2° Vienna-Budapest, con sorvolo del territorio cecoslovacco senza atterraggio;

3° Venezia-Monaco-Berlino, con sorvolo del territorio cecoslovacco senza atterraggio;

4° Roma-Venezia-Vienna-Cracovia-Varsavia, con o senza atterraggio sul territorio cecoslovacco.

Gli itinerari delle linee suindicate saranno fissati dalle più Alte Autorità aeronautiche dei due Stati per i rispettivi territori.

E' inteso che i percorsi e gli scali possono essere modificati previo accordo fra le più Alte Autorità aeronautiche dei due Stati.

Ciascuna delle due imprese esercenti i servizi della linea Roma-Praga avrà facoltà di adibire aeromobili del tipo che crederà più opportuno e rispondenti ai requisiti tecnici di sicurezza approvati dalla Commissione internazionale di navigazione aerea (C.I.N.A.).

Se una delle imprese designate per la gestione della linea Roma-Praga non sarà in grado di esercire, in tutto o in parte, tale linea, l'altra impresa potrà esercire da sola la linea stessa, col pieno godimento dei vantaggi previsti dal presente Accordo.

Per ogni linea aerea interessante il proprio territorio, con o senza scalo, concessa alle imprese dell'altra Alta Parte contraente, ciascuna delle Alte Parti contraenti ha il diritto di chiedere, a titolo di reciprocità, la concessione di una analoga linea aerea interrante il territorio dell'altra Alta Parte contraente.

Art. 2.

Sarà cura delle due imprese di navigazione aerea designate per l'esercizio della linea Roma-Praga di accordarsi sul modo di esercitare la linea stessa. Gli accordi saranno subordinati, volta per volta, all'approvazione delle Amministrazioni aeronautiche dei due Stati.

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad assicurare alle imprese sopra indicate un trattamento di completa reciprocità.

Art. 3.

Nell'esercizio della linea Roma-Praga, i brevetti e le licenze del personale navigante, rilasciati da una delle Alte Parti contraenti, saranno riconosciuti validi e resi esecutivi per la condotta degli aeromobili immatricolati presso l'altra Alta Parte contraente.

Art. 4.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti riconosce, rispettivamente, all'impresa cecoslovacca in Italia e all'impresa italiana in Cecoslovacchia il diritto di cabotaggio, cioè il diritto di effettuare trasporti aerei commerciali di persone, di bagagli e di merci fra gli aeroporti posti, nell'interno di ciascuno Stato, sulle linee di cui all'art. 1. Il diritto di cabotaggio sarà esplicitamente riconosciuto nelle concessioni da rilasciare alle due imprese.

Art. 5.

Ognuna delle imprese designate per la gestione delle linee indicate nell'articolo 1 comunicherà alla competente Autorità dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima della loro messa in vigore, gli orari e le possibilità di coincidenza con le altre linee aeree e la frequenza del servizio, e indicherà, nello stesso termine, la specie del materiale che intenderà adoperare.

Art. 6.

Le Amministrazioni postali dei due Stati si intenderanno sull'uso delle linee per il trasporto di effetti postali.

Art. 7.

Ognuna delle due Alte Parti contraenti avrà facoltà di sostituire in ogni momento un'altra impresa che sarà da essa designata, per l'esercizio delle linee di trasporto aereo indicate nell'art. 1. La nuova impresa subentrerà nei diritti di quella sostituita.

Alla impresa aerea sostituita nell'esercizio non spetta alcun diritto di indennizzo da far valere verso l'altra Alta Parte contraente.

Art. 8.

Le imprese concessionarie sono obbligate ad osservare e fare osservare al proprio personale ed ai passeggeri le norme vigenti nei due Stati e principalmente quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalità, i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti d'importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza, l'ordine pubblico e la sanità.

Qualora, nell'esercizio delle linee aeree, fossero riscontrate ripetute contravvenzioni alle norme di cui sopra, la più Alta Autorità di navigazione aerea competente dello Stato interessato è in diritto di chiedere anche la revoca dell'impiegato dell'impresa aerea colpevole.

Nei casi più gravi di contravvenzione alle norme di cui sopra, la più Alta Autorità di navigazione aerea interessata ha il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte alla impresa responsabile.

Art. 9.

In caso di atterraggio forzato o di altro incidente, occorso agli aeromobili delle imprese designate da una delle Alte Parti contraenti nel territorio dell'altro Stato, le Autorità locali sono tenute a prestar loro, contro rimborso delle spese effettive, la stessa assistenza che è prevista dai regolamenti in vigore per gli aeromobili stranieri.

Art. 10.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti metterà a disposizione dell'impresa dell'altra Alta Parte contraente, nella maggiore misura possibile e alle stesse condizioni che alle imprese nazionali, gli *hangars* destinati al ricovero degli aeromobili, le installazioni di manovra, i terreni e i locali usati come officine per le riparazioni, i magazzini, gli uffici d'aeroporto, nonchè le stazioni di radiotelegrafia e i servizi meteorologici, e faciliterà, nei limiti del possibile, il rifornimento dei combustibili.

Art. 11.

Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio destinati all'esercizio delle linee aeree indicate nell'articolo 1 saranno ammessi, nel territorio delle Alte Parti contraenti, in franchigia provvisoria dei diritti di entrata. Detti materiali resteranno sottoposti al controllo dell'Amministrazione doganale dello Stato che ha concesso l'autorizzazione e potranno essere impiegati solo per i bisogni delle linee indicate nell'articolo 1. I materiali messi fuori uso, per i quali non siano stati corrisposti all'entrata i diritti di dogana, devono essere riesportati, se i diritti stessi non siano stati corrisposti ulteriormente. L'ulteriore sdoganamento del materiale fuori uso sarà autorizzato con ogni possibile facilitazione.

Art. 12.

Le più Alte Autorità di navigazione aerea dei due Stati si intenderanno direttamente sulla esecuzione del presente Accordo.

Art. 13.

Il presente Accordo dovrà essere ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Praga, nel più breve termine possibile. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1942. Sarà tacitamente rinnovato per periodi di cinque anni, salvo denuncia effettuata da una delle Alte Parti contraenti dodici mesi prima dello spirare del periodo di validità in corso.

Nel caso, peraltro, in cui la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 venisse denunciata dal Regno d'Italia o dalla Repubblica cecoslovacca, secondo quanto è stabilito nell'articolo 43 della Convenzione stessa, il presente Accordo cesserebbe di avere vigore dalla medesima data nella quale la denunzia della Convenzione produrrà i suoi effetti.

Art. 14.

L'Accordo fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea regolare Trieste-Praga, firmato a Roma il 28 aprile 1932, decadrà a partire dalla data nella quale il presente Accordo entrerà in vigore.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 maggio 1937, in doppio esemplare, in lingua italiana e cecoslovacca, che avranno ambedue pari efficacia.

CIANO F. CHVALKOVSKY

Ing. E. SYROVÁTKA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1311.
Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia torpediniera « Indomito ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « Indomito » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dall'11 luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1312.
Incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Frontone e S. Savino, in Frontone, nella Cassa di risparmio di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le deliberazioni in data 6 maggio 1937-XV e 13 giugno 1937-XV del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Cassa di risparmio

di Pesaro, riguardanti l'incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Frontone e S. Savino in Frontone;

Vedute le deliberazioni in data 21 maggio 1937-XV e 6 giugno 1937-XV del Consiglio di amministrazione e della assemblea generale straordinaria dei soci della Cassa rurale di depositi e prestiti di Frontone e S. Savino in Frontone, relative alla incorporazione sopraccennata;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa rurale di depositi e prestiti di Frontone e S. Savino in Frontone (Pesaro) è incorporata nella Cassa di risparmio di Pesaro, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo, ai termini dell'articolo 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1937-XV, n. 1313.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1313. R. decreto 19 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal nobile Anguissola Lancillotto, di un'area di terreno posta presso la borgata di Travo (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 maggio 1937-XV, n. 1314.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1314. R. decreto 29 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad eccettare la donazione disposta in suo favore dalla « Società anonima cooperativa Dopolavoro di Baveno », della proprietà immobiliare della predetta Società, consistente in un fabbricato con annessa tettoia e un terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1315.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 1315. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 3000 disposto in favore dell'Istituto medesimo dalla defunta signora Luisa De Filippi vedova Bosazza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1316.

Soppressione delle Fabbricerie di 20 chiese in provincia di Verona.

N. 1316. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di 20 chiese situate in provincia di Verona e comprese nella giurisdizione della Diocesi omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1317.

Erezione in ente morale della « Fondazione Sottotenente medico di complemento Carlo Sola ».

N. 1317. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione Sottotenente medico di complemento Carlo Sola » viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 luglio 1937-XV.

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Busachi (Cagliari), San Gavino Monreale (Cagliari), Arbatax di Tortolì (Nuoro), Cuglieri (Nuoro), Ilbono (Nuoro), Montresta (Nuoro), Ussassai (Nuoro), Villagrande (Nuoro), Magomadas (Nuoro), Tresnuraghes (Nuoro), Sennariolo (Nuoro), Bortigiadas (Sassari), Giave (Sassari), Perfugas (Sassari), Sedini (Sassari), Tula (Sassari) e Seneghe (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Busachi (Cagliari), San Gavino Monreale (Cagliari), Arbatax di Tortolì (Nuoro), Cuglieri (Nuoro), Ilbono (Nuoro), Montresta (Nuoro), Ussassai (Nuoro), Villagrande (Nuoro), Magomadas (Nuoro), Tresnuraghes (Nuoro), Sennariolo (Nuoro), Bortigiadas (Sassari), Giave (Sassari), Perfugas (Sassari), Sedini (Sassari), Tula (Sassari), Seneghe (Cagliari);

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2661)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1934-XII con il quale si provvedeva allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento);
Veduto il proprio decreto in data 25 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 ottobre 1936-XIV, n. 234, con il quale veniva nominato liquidatore unico della Cassa agraria suindicata l'avv. Giuseppe Zanchi, in sostituzione dei liquidatori dott. Rosolino De Gregorio e sig. Salvatore Calderone;
Considerato che il predetto avv. Zanchi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Andrea Brucculeri è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento) con le attribuzioni ed i poteri di cui alle leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Zanchi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2666)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di San Biagio Platani (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 15 luglio 1934-XII la Cassa agraria sociale cooperativa di San Biagio Platani (Agrigento) veniva sciolta e messa in liquidazione;
Veduto il proprio decreto in data 25 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 ottobre 1936-XIV, n. 234, con il quale veniva nominato liquidatore della Cassa agraria suindicata l'avv. Giuseppe Zanchi, in sostituzione del dott. Girolamo Cuarnaccia, dimissionario;
Considerato che anche il predetto avv. Zanchi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Andrea Brucculeri è nominato liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di San Biagio Platani (Agrigento) con le attribuzioni ed i poteri di cui alle leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Zanchi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1937-XV.
Modificazione del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, determinante l'elenco dei campi di fortuna sui quali è consentito l'approdo degli aeromobili da turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile, modificato dai decreti Ministeriali 11 ottobre 1935-XIII, 17 gennaio 1936-XIV, 15 maggio 1936-XIV e 14 novembre 1936-XV;
Visto l'art. 5 della legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1310, portante agevolazioni per l'aviazione da turismo;
Di concerto con i Ministri per le finanze e per le colonie;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII è così modificato:
« Art. 5. — Salvo il disposto del successivo art. 6, è vietato effettuare approdi o partenze presso località diverse da quelle indicate nei precedenti articoli. Tale divieto non si applica agli aeromobili militari nazionali ».

Art. 2.

Al decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII è aggiunto il seguente articolo 6 così formulato:
« Art. 6. — Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1310, che determina agevolazioni per l'aviazione da turismo, i campi di fortuna sui quali gli aeromobili da turismo possono effettuare approdi e partenze sono i seguenti:
Alessandria, Aosta, Aquino (Frosinone), Arezzo, Ariano Irpino (Avellino), Bariano (Bergamo), Belluno, Borgotaro (Parma), Bovino (Foggia), Casabianca (Asti), Cecina (Livorno), Cisterna (Littoria), Cividale Camuno (Brescia), Fermo (Ascoli Piceno), Frosinone, Gioia del Colle (Bari), Grosseto, Lugo (Ravenna), Macerata, Mantova, Modena, Montecorvino Rovella (Salerno), Motta di Livenza (Treviso), Nicotera (Catanzaro), Nocera Terinese (Catanzaro), Oulx (Torino), Palazzo S. Gervasio (Matera), Pistoia, Pomposa

(Ferrara), Portalbera (Pavia), Postumia (Trieste), Praia a Mare (Cosenza), Sessa Aurunca (Napoli), Spoleto (Perugia), Stimigliano (Rieti), Tarquinia (Viterbo), Terni, Terracina (Littoria), Tortoreto (Teramo) ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
VALLE.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1937-XV.
Autorizzazione alla Confederazione fascista degli industriali ad applicare per l'anno 1936 il coefficiente di maggiorazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione degli industriali con cui si fa presente la necessità di applicare per l'anno 1936 a carico delle imprese di comunicazioni interne un coefficiente di maggiorazione a norma dell'ultimo comma dell'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1936 con R. decreto 23 dicembre 1935, n. 2552;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per la concessione della chiesta autorizzazione;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata ad applicare per l'anno 1936 alle aliquote dei contributi posti a carico delle imprese di comunicazioni interne i seguenti coefficienti di maggiorazione:

Aziende ferrotramviarie e di navigazione interna:
sull'importo della tassa erariale sui trasporti . 1,50 %

Aziende esercenti linee di tramvie e di navigazione interna contemplate dall'art. 1 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, esercenti linee ferroviarie e tramviarie non soggette alla tassa erariale sui trasporti, nonchè esercenti linee automobilistiche urbane:
sull'importo dei prodotti lordi . . . . . . 0,08 %

Esercenti servizi pubblici di trasporti con veicoli o natanti a motore, che siano concessionari di servizi regolari:
sul contributo base . . . . 25 %

Esercenti tassì, autobus, autocarri, natanti a motore:
sul contributo base . . . . 20 %

Esercenti trasporti a trazione animale e con barche, noleggio carri, ecc.:
sul contributo base . . . . 18 %

Esercenti attività di recapito di effetti postali e telegrafici:
sul contributo base . . . . 18 %

Esercenti attività di manovalanza, di nettezza urbana, di vuotatura di pozzi neri, di carico e scarico:
sul contributo base . . . . 30 %

Esercenti attività di autorimesse e di corrieri:
rispettivamente sul contributo base 30%-15%

Esercenti attività di trasporti funebri:
sul contributo base . . . . 40 %

Esercenti attività non comprese in nessuna delle categorie di cui sopra:
sul contributo base . . . . 23 %

Il contributo predetto sarà riscosso mediante ruoli straordinari.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2686)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1937-XV.
Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Pesaro ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda con la quale il presidente dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Pesaro, in esecuzione della deliberazione adottata da quel Comitato locale in adunanza 1° febbraio corrente anno, chiede l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici;

Considerato che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura si sono dimostrati insufficienti a fronteggiare tutte le spese dell'Azienda;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Pesaro in adunanza 7 aprile corrente anno;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Pesaro è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il 7 % per gli spettacoli e trattenimenti, pei quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento, ed il dieci per cento per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo e per i trattenimenti sportivi.

Il prefetto di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

(2689)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1937-XV.

Applicazione di un contributo suppletivo a carico degli esercenti macchine trebbiatrici iscritti alle Associazioni sindacali degli industriali, degli agricoltori ed alla Federazione delle cooperative di produzione e lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 694, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina, che prevede l'applicazione di un contributo facoltativo da parte delle Associazioni sindacali interessate per le spese relative agli accertamenti sull'idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi;

Viste le deliberazioni delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, concernente il regolamento dei contributi sindacali;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni adottate dalla Confederazione degli agricoltori, dalla Confederazione degli industriali e dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, con cui viene fissata per l'anno 1937 l'applicazione di un contributo facoltativo a carico dei soci esercenti macchine trebbiatrici, da destinare alle spese relative agli accertamenti sull'idoneità tecnica delle stesse macchine trebbiatrici e del personale addettovi.

La misura del contributo è stabilita nelle seguenti quote:

a) L. 10 per ogni macchina con battitore fino ai cm. 75 di lunghezza;

b) L. 20 per ogni macchina con battitore di lunghezza superiore ai cm. 75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

XLVIII elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590; 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA ELETTRICA.

2290. — Decreto Ministeriale 15 luglio 1937-XV, col quale la Impresa Elettrica Errera Rallo, con sede in Pantelleria, è autorizzata ad ampliare la propria centrale termoelettrica di Pantelleria.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI EDILI.

2291. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Geometra Guido Lunghi a nome della Costituenda S. A. Cementi Brennero, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire, in Bolzano, un impianto per la produzione del cemento, non è accolta.

2292. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la S. A. Materiali Articoli Speciali, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni, per la produzione di mattoni coibenti.

2293. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la S. A. Italiana Prodotti Refrattari May, con sede in Torre Pellice, è autorizzata ad allestire, in Serenella-Murano (Venezia), un impianto per la produzione di materiali refrattari per vetrerie.

2294. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la Compagnia dei Prodotti Refrattari Speciali Silvio Morando & C., con sede in Ronco Scrivia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la fabbricazione di materiali refrattari in carborundum o corindone artificiale e mole abrasive in carborundum e corindone. La domanda della ditta stessa, tendente ad ottenere l'autorizzazione a fabbricare materiali refrattari in mullite (sillimanite) non è accolta.

2295. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la ditta Giorgio & Giulio Papasogli, con sede in Carrara, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto in Carrara, per la produzione di dolomite calcinata.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

2296. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la domanda dell'Ing. Federico Grando e della S. A. Protector, in qualità di promotori di una costituenda S. A. Italkraft, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Bolzano, una fabbrica di cellulosa e di carta e cartoncino ad alta resistenza, non è accolta.

2297. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la S. A. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Mantova, un nuovo reparto per l'imbianchimento della cellulosa grezza.

2298. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la Società delle Cartiere Meridionali, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Isola del Liri Superiore (Frosinone), un nuovo reparto per la produzione della cellulosa ed attrezzare altro reparto già esistente, per renderlo pure adatto per la produzione della cellulosa.

2299. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale i signori Gennaro Malasomma e Pasquale Camaggio, in qualità di promotori di una costituenda S. A. Carta Ondulata, con sede in Napoli, sono autorizzati ad allestire, in Napoli, un impianto per la produzione di carta e cartoni ondulati.

2300. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la ditta Antonio Barbarossa, con sede in Genova, è autorizzata a trasferire da Genova-Voltri a Genova-Voltri località Mele, la propria cartiera e installarvi il seguente macchinario: una caldaia a vapore e macchina a vapore; una turbina idraulica; un bollitore (autoclave); una molazza; un olandese raffinatore.

2301. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la ditta Sorelle Piccardo, con sede in Mele (Genova), è autorizzata ad installare, presso la propria cartiera di Mele, due nuove olandesi.

2302. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la Cartiera del Pavone di Pietro Dagasso & Figli, con sede in Pavone Canavese (Ivrea), è autorizzata a completare la propria macchina continua con un nuovo cilindro monolucido.

2303. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la domanda del signor Ghigliotti Luigi fu Giuseppe, domiciliato in Caranesi (Genova), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire una cartiera in comune di Molini di Triora, non è accolta.

2304. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la Cartiera di Beinette dell'ing. Carlo Franzi, con sede in Beinette (Cuneo), è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento cartario di Beinette, un nuovo impianto per la produzione di pasta meccanica di legno.

2305. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la ditta Cartiere Cima G. B. fu Giosuè, con sede in San Giovanni Bianco (Bergamo), è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di San Giovanni Bianco, un impianto per la fabbricazione della pasta meccanica di legno.

2306. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale il conte comm. Pietro Salvaneschi, domiciliato in Pieve del Cairo (Pavia) è autorizzato ad allestire, in Pieve del Cairo, un impianto per la produzione della pasta meccanica di legno.

2307. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Alessandro Ceriani, con sede in Saronno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Saronno, per la fabbricazione di cartoni speciali, non è accolta.

2308. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la ditta Italo Biagiotti fu Adriano, con sede in Larciano (Pistoia), è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Larciano, un nuovo impianto per la fabbricazione di coni di carta paglia ondulati, per l'imballaggio delle bottiglie.

2309. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la S. A. Cartiera di Ormea, con sede in Ormea, è autorizzata ad installare, nella propria cartiera di Ormea, delle nuove olandesi lavastracci e sfibratrici e delle nuove macchine imbiancatrici.

INDUSTRIA DELLE CALZE.

2310. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Igino Bianchi, con sede in Livorno, è autorizzata a trasferire da Livorno a Livorno-Zona Industriale, il proprio calzificio e ad ampliarlo mediante l'installazione di n. 50 macchine circolari per calze, n. 8 bobinoir, n. 2 rimagliatrici, n. 2 orlatrici.

2311. — Decreto Ministeriale 17 luglio 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 12 febbraio 1936 è revocato, e la ditta Calzificio G. Pianta & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Milano, mediante l'installazione di due telai Cotton unitari di finezza 48 gg.

INDUSTRIA TESSILE.

2312. — Decreto Ministeriale 17 luglio 1937-XV, col quale la S. A. Manifattura di Caluso, in liquidazione, con sede in Torino, è autorizzata a modificare il proprio stabilimento di Caluso (Aosta), già attrezzato per la produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, al fine di adibirlo alla fabbricazione del fiocco di rayon alla viscosa.

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.

2313. — Decreto Ministeriale 7 luglio 1937-XV, col quale la « S.A. C.I. » Stampa Artistica Cinematografica Italiana, con sede in Roma, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento cinematografico, una nuova macchina sviluppatrice Debrie.

2314. — Decreto Ministeriale 7 luglio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Smeraldo Della Santina & Figlio ing. Giuseppe, con sede in Lucca, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione, in Ostia, di n. 4 teatri di presa per films cinematografici, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA.

2315. — Decreto Ministeriale 17 luglio 1937-XV, col quale la Società Italiana del Litopone, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di Litopone di Livorno.

2316. — Decreto Ministeriale 17 luglio 1937-XV, col quale la Società Anonima Superpila, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Firenze, un impianto per la produzione del biossido di manganese naturale, e la fabbricazione del biossido di manganese artificiale.

(2692)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 12 giugno 1937 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella nuova ricevitoria postale di Forte Bravetta, provincia di Roma.

(2670)

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 luglio 1937-XV, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1937-XVI, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino, composta dei signori:

Comm. dott. ing. Carlo Ferrari, ispettore nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;

Gr. uff. maestro dott. Giuseppe Blanc, membro;

Comm. dott. ing. Franco Magni, radiocultore, membro;

Cav. Enrico Patria, tecnico di 3ª classe nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, segretario.

(2690)

Ruoli di anzianità per l'anno 1937 del personale dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili.

A termini dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale appartenente ai vari gruppi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili nonchè del personale subalterno dell'Ispettorato generale medesimo.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2751)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Media dei cambi e dei titoli

del 5 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,67
Francia (Franco)	71,30
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,2265
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,757
Olanda (Fiorino)	10,4825
Polonia (Zloty)	359,85
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,881
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	72,825
Id. 3,50% (1902)	70,95
Id. 3,00% (Lordo)	52,30
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71 —
Rendita 5% (1935)	93,075
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,45
Id. Id. 5% - Id. 1941	101,675
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,375
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,225

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 7 marzo 1937-XV, il signor dott. Nicolodi Giuseppe fu Michele, notaio residente ed esercente in Trento, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(2756)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

Si comunica che in data 25 giugno 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Otto Bene, console generale di Germania a Milano.

(2677)

Si comunica che in data 8 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Giuseppe Paternostro, console onorario del Giappone a Palermo.

(2678)

Si comunica che in data 25 giugno 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Franco Cottini, console onorario di Haiti a Milano.

(2679)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte pel concorso a due posti di capotecnico agricolo aggiunto e due posti di capotecnico industriale aggiunto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1937, registro 5, foglio 27, col quale venne indetto un concorso per esame a capotecnico industriale aggiunto (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena per due posti;

Visto il decreto Ministeriale di pari data, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1937, registro 5, foglio 26, col quale venne indetto un concorso per esame a capotecnico agricolo aggiunto (gruppo *B*) nella citata carriera, per due posti;

Vista l'adesione della presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera 11 giugno 1937, n. 7146.6/1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esame a due posti di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo *B*) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena, sono stabilite pei giorni 27 e 28 settembre 1937-XV, alle ore 9 precise presso il Ministero di grazia e giustizia (via delle Zoccolette).

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esame a due posti di capotecnico industriale aggiunto (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena, sono stabilite pei giorni 29 e 30 settembre 1937-XV, alle ore 9 precise presso il Ministero di grazia e giustizia (via delle Zoccolette).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2757)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per esami a n. 8 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo A, grado 11°).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, e più particolarmente l'art. 11 per quanto riguarda il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi che vengono banditi non oltre il 31 dicembre 1939;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 21135 del 4 giugno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 8 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A* - grado 11°).

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare i giovani che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per l'ammissione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, o in scienze giuridiche, politiche, economiche, commerciali, sociali.

Le donne sono escluse dal concorso.

Sono esclusi inoltre dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione alla carriera amministrativa della Regia aeronautica.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure che siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante le guerra 1915-1918, ovvero abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935-XIII (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111), i decorati di medaglia al valor militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di età di anni 30, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma è aumentato altresì di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Orientale Italiana, dell'Egeo o all'Estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè indicare la abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatoria fra le seguenti tre: francese, inglese, tedesco;

c) elencare i documenti annessi alla domanda;
d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Orientale e dell'Egeo.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (debitamente legalizzato);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (confermato dal commissario di leva); o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare, anche — ove del caso — la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimeno del titolo medesimo, rilasciato dal capo del l'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però accennare nella domanda tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal segretario amministrativo o da un vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista o ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certicato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con la firma autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata. Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però nella domanda accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° altri documenti, in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176. Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma, o dai notai iscritti nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui a numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui al n. 8, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1. Sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti di ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

2. La metà dei rimanenti posti ai candidati dichiarati idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

3. L'altra metà unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 5°, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 13.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 714,70 lorde, elevato a L. 771,87 per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, in relazione al R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Scienze delle finanze ed economia politica.

PROVE ORALI.

Materie delle prove scritte.
Diritto sindacale e corporativo.
Istituzioni di diritto internazionale.
Legislazione aeronautica.
Elementi di statistica.
Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti tre: francese, tedesca, inglese.

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(2695)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli e per esami a 35 posti di direttore di aeroporto civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, riguardante la istituzione di una categoria di personale con funzioni di direttore di aeroporto civile, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 agosto 1934, n. 2366;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 178 del 3 agosto 1936, col quale fu bandito il concorso per titoli e per esami a 35 posti di direttore di aeroporto civile;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1936, registro n. 7, foglio n. 38, che ha prorogato al 31 ottobre 1936 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1936, registro n. 6, foglio n. 270, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione, nonchè gli altri atti della Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli e per esami a 35 posti di direttore di aeroporto civile, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 178 del 3 agosto 1936-XIV:

1. De Rossi Del Lion Nero Ugo . . . con punti 106,70
2. Gianazzi Carlo . . . . » » 93,30
3. Costanzi Pietro . . . . » » 91 —
4. Pistone Leo . . . . » » 89,50
5. Babini Antonio . . . . » » 83,80
6. Billante Giuseppe . . . . . . » » 81,50
7. Benvenuto Angelo . . . . . . » » 81,05
8. De Naro Papa Giuseppe . . . . » » 79,25
9. Cerimele Francesco . . . . . » » 78,45
10. Cattarini Mauro . . . . » » 76,50
11. Porru Giuseppe, O. T. dal 16 settembre 1929 . . . . » » 75,80
12. Castagna Domenico, O. T. dal 25 aprile 1936 . . . . » » 75,80
13. Mauro Clemente . . . . » » 73,95
14. Piva Rubbiani Riccardo . . . . » » 70,75
15. Giuliani Vincenzo . . . . . . » » 68,25
16. Paoletti Arcangelo, O. T. da oltre un anno . . . . » » 67,25
17. Passavanti Ulisse . . . . » » 67,25

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro,*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(2713)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di storia della musica e bibliotecario nel Regio conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di storia della musica e bibliotecario (gruppo A, grado 9°) nel Regio conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari dal Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)* dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a)*, *d)*, *i)* purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)*, *d)*, *f)* e *g)* purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma di esame.

1. — Svolgere per iscritto, nel termine di otto ore consecutive, un tema di cultura storico-letteraria.

2. — Scrivere, nel termine di dieci ore consecutive, uno studio di carattere storico ed estetico su una composizione antica o moderna (dal secolo XVI in poi) assegnata dalla Commissione.

3. — Trascrivere e mettere in partitura, nel termine di dieci ore consecutive, un breve brano di musica vocale polifonica, scelto dalla Commissione tra le composizioni dal sec. XIV al sec. XVI.

4. — Tradurre, nel termine di sei ore consecutive, tre brani — uno dal latino e uno dal francese e uno da un'altra lingua viva scelta dal candidato — assegnati dalla Commissione esaminatrice.

5. — Svolgere, in due lezioni, con brevi illustrazioni al pianoforte, e discutere, due argomenti di storia della musica, estratti a sorte da ciascuno dei gruppi seguenti e consegnati un'ora prima al candidato, il quale indicherà alla Commissione i testi che gli occorreranno per le illustrazioni.

Gruppo *A*:

I. Le teorie sulle origini della musica, come fatto artistico. La musica presso i popoli orientali antichi e moderni.
II. La musica dei Greci - Teoria e arte.
III. La musica nel Medioevo; origine, caratteri armonici ed estetici, diffusione del canto detto gregoriano. Semiografia e interpretazione ritmica.
IV. Origini e sviluppo della polifonia. Ars antiqua e Mensuralismo.
V. Teorie musicali del Medioevo. Guido d'Arezzo e la solmisazione.
VI. La musica profana nel Medioevo. Trovatori e Minnesanger. Manifestazioni di musica vocale profana nei sec. XIV e XV.
VII. La musica polifonica vocale nel sec. XVI e le maggiori figure di musicisti e artisti.
VIII. Sviluppo delle teorie armoniche dal sec. XVI in poi.

Gruppo *B*:

I. Evoluzione del gusto musicale: dalla polifonia alla monodia accompagnata. La Camerata Fiorentina. L'Oratorio.
II. Claudio Monteverdi - Scuola veneziana e romana.
III. Alessandro Scarlatti e l'opera del Settecento.
IV. L'opera in Francia: dalle origini a Rameau.
V. Decadenza e resurrezione del melodramma.
VI. Origini della musica strumentale: liuto e organo. Frescobaldi.
VII. La musica strumentale nel sec. XVIII. Clavicembalo e violino.
VIII. Bach, Haendel e il primo Settecento musicale.
IX. Il movimento sinfonico italiano - Haydn e Mozart.
X. Beethoven.
XI. Il Romanticismo e la musica. Principali figure di compositori e artisti.
XII. L'opera italiana nell'Ottocento. Giuseppe Verdi.
XIII. Riccardo Wagner.
XIV. Il movimento musicale contemporaneo.

6. — Dimostrare di possedere una diffusa conoscenza della bibliografia musicale antica e moderna, della biblioteconomia e della bibliotecnica.

A ciascun candidato saranno assegnati 5 voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2705)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ed esami a due posti di allievo ispettore (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 440, relativo all'ordinamento organico del predetto Servizio;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, che concede agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Vista la nota 24 maggio 1937, n. 7146/15.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;
Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di allievo ispettore (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni;

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento, Divisione I[a], via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.
Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:
1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 35 anni.
Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.
Il precedente comma si applica anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai concorsi non si trovino più in servizio militare.
Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare l'età massima è elevata a 39 anni.
A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di 4 anni;
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.
Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.
Si prescinde dal limite massimo di età anche per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, che, dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, abbiano riportato idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;
2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: in matematica finanziaria e attuariale, in scienze economiche e commerciali con un biennio di matematica, in matematica; ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente Autorità scolastica;
3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;
4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;
6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
7° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra.
I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare;
8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;
10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.
Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.
Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.
Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detto requisito può comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. Detti certificati dovranno avere il visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P. N. F. nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito ante-marcia su Roma.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

11° tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno di produrre a dimostrazione della sua cultura.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata, e, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del n. 1 del presente articolo, dovranno unire anche un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il concorso venne espletato.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di 3 mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 8, 10 e 11 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Istituzioni di diritto corporativo e commerciale;

b) Legislazione sulle imprese di assicurazione e sul contratto di assicurazione;

c) Matematica finanziaria ed attuariale e ragioneria applicata alle assicurazioni con particolare riguardo al bilancio ed alle scritture elementari prescritte dalla legge.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti e su elementi di statistica.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice potrà assegnare fino ad altri 10 punti per i titoli di cultura.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto per i titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 8.

I vincitori salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di allievi ispettori in prova (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina ad allievi ispettori se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Se non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2700)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di delegato corporativo aggiunto (grado 8°, gruppo A) nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248, contenente le norme per l'attuazione del ruolo organico del personale dei Servizi speciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota 26 aprile 1937, n. 7146/15.1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a mettere a concorso complessivamente 4 posti di delegato corporativo aggiunto in luogo di uno per cui fu bandito il concorso con decreto Ministeriale 6 novembre 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1936-XV, n. 284;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per un posto di delegato corporativo aggiunto nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni, bandito con decreto Ministeriale 6 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 9 dicembre 1936, è revocato ad ogni effetto.

In luogo di esso è bandito un altro concorso per titoli e per esami a quattro posti di delegato corporativo aggiunto (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano grado non inferiore a quello di giudice aggiunto o equiparato ed abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo e i funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, delle Amministrazioni dello Stato, che siano muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze sindacali o economico-commerciali o politiche o sociali.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Divisione 1ª) - non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituirlo con un certificato di conseguito diploma di laurea.

I concorrenti che già presentarono domanda per partecipare al concorso per un posto, bandito col sopracitato decreto Ministeriale 6 novembre 1936-XV, sono dispensati dal rinnovarla.

Art. 4.

A corredo della domanda il concorrente dovrà unire i seguenti documenti:

1° l'originale o la copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, oppure il certificato di conseguito diploma di laurea nel caso indicato nel penultimo comma del precedente art. 3;

2° lo stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio: i candidati celibi, sono dispensati dal presentare detto certificato;

3° copia dello stato matricolare rilasciato e autenticato dal competente ufficio;

4° tutti i titoli di cultura che il candidato ritenga opportuno di produrre;

5° i documenti da cui risultino le benemerenze militari o per la causa nazionale;

6° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);
c) diritto corporativo e legislazione del lavoro (interna e comparata);
d) economia politica e statistica (con particolare riguardo all'ordinamento corporativo).

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali in lingue straniere.

Art. 6.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario o di altro documento di identificazione.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice potrà assegnare fino ad altri 10 punti per i titoli di cultura e per la conoscenza delle lingue, attribuendo però non più di un punto per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata dal candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto per i titoli e la conoscenza delle lingue.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e con l'osservanza del disposto di cui al comma 4° dell'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248.

Art. 8.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà ritenuto rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2696)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ad un posto di ispettore capo (grado 7°, gruppo A) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 440, relativo all'ordinamento organico del predetto Servizio;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota 24 maggio 1937, n. 7146/15.I.1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli ad un posto di ispettore capo (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari di Amministrazioni statali i quali siano muniti di laurea in matematica finanziaria ed attuariale ed abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 8° di gruppo *A*.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Divisione 1ª), via Molise, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti o titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, oppure un certificato di laurea;

2° certificato di iscrizione al P.N.F.;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

4° copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione statale dal quale il concorrente dipende;

5° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra;

6° tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno di produrre a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 6.

Il vincitore che al termine stabilito non assumerà le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2697)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo A) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 440, relativo all'ordinamento organico del predetto Servizio;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota 24 maggio 1937, n. 7146/15/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli e per esami ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo *A*), nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari di Amministrazioni statali in possesso del grado 9°, gruppo *A*, i quali siano muniti di laurea in matematica finanziaria ed attuariale o in scienze economiche e commerciali con un biennio di matematica ovvero in matematica ed abbiano almeno dieci anni di servizio, valutabili nel gruppo *A*, in base alle disposizioni vigenti.

Agli effetti, pertanto, del compimento del periodo di servizio richiesto, si valuterà il servizio prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918 e il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, con la valutazione di almeno un anno ove il concorrente sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o del brevetto di ferito per la causa fascista.

Nel computare l'anzianità degli impiegati provenienti da altri ruoli si applicheranno le norme dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, integrato dall'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Divisione 1ª), via Molise, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, oppure un certificato di laurea;

2° certificato di iscrizione al P.N.F.;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

4° copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione statale dal quale il concorrente dipende;

5° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra;

6° tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno di produrre a dimostrazione della sua cultura.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Diritto commerciale;

b) Legislazione sulle imprese di assicurazione e sul contratto di assicurazione;

c) Matematica finanziaria ed attuariale e ragioneria applicata alle assicurazioni con particolare riguardo al bilancio ed alle scritture elementari prescritte dalla legge.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti, sul diritto corporativo e su elementi di statistica.

Art. 6.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario o di altro documento di identificazione.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice potrà assegnare fino ad altri dieci punti per i titoli di cultura.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto per i titoli.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva.

Art. 8.

Il vincitore che nel termine stabilito non assumerà le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2698)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ed esami a tre posti di allievo ispettore (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni (riservato a funzionari).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 440, relativo all'ordinamento organico del predetto Servizio;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota 24 maggio 1937, n. 7146/15/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli e per esami a tre posti di allievo ispettore (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari di gruppo *B*, appartenenti ai ruoli del Ministero delle corporazioni o di altre Amministrazioni dello Stato i quali siano muniti di laurea in matematica finanziaria ed attuariale o in scienze economiche e commerciali con un biennio di matematica ovvero in matematica.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Divisione 1ª - via Molise), non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, oppure un certificato di laurea;

2° certificato di iscrizione al P.N.F.;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

4° copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione statale dal quale il concorrente dipende;

5° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra;

6° tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno di produrre a dimostrazione della sua cultura.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Istituzioni di diritto corporativo e commerciale;

b) Legislazione sulle imprese di assicurazione e sul contratto di assicurazione;

c) Matematica finanziaria ed attuariale e ragioneria applicata alle assicurazioni con particolare riguardo al bilancio ed alle scritture elementari prescritte dalla legge.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti e su elementi di statistica.

Art. 6.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario o di altro documento di identificazione.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice potrà assegnare fino ad altri dieci punti per i titoli di cultura.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto per i titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva.

Le nomine ai posti saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Il vincitore che nel termine stabilito non assumerà le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2699)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 967;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. pag. 040/24/110175, in data 8 luglio 1937 - Anno XV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Ciacci Roberto
2. Crisci Emanuele
3. Falsetti Primo
4. Magrini Mario
5. Penco Nello
6. Bettollini Giovanni
7. Fiorillo Luigi
8. Resta Mario
9. Pallone Enzo
10. Gargani Ennio
11. Dell'Orso Giacinto
12. Petrini Faliero
13. Curzi Renato
14. Affronti Francesco
15. Germani Germano
16. De Pandis Vittorio
17. Del Corso Nello
18. Grifantini Giuseppe
19. Caruso Giuseppe
20. Esposito Amato
21. Di Gennaro Domenico
22. Benvenuto Enzo
23. Monni Oreste
24. Bontà Danilo
25. Zavattaro Aldo
26. Cardile Salvatore
27. Marotti Sergio
28. Ceretelli Giorgio
29. Di Carlo Aldo
30. Vecchi Mario
31. Girola Giov. Battista
32. Franzo Angiolino
33. Malucchi Claudio
34. Sciocchetti Lamberto
35. Inglese Giuseppe
36. Losi Enzo
37. Malacrino Leonardo
38. Rebutti Armando
39. Silvestri Francesco
40. Carrabino Giuseppe
41. Pezzini Enrico
42. Di Giovanni Lorenzo
43. Pittameglio Giuseppe
44. Berti Dino
45. Cornuda Giorgio
46. Montebello Vincenzo
47. Germolè Ermanno
48. Cecchini Sigilfredo
49. Guadalupi Vittorio
50. Miceli Francesco
51. Bini Ricciotti
52. Giraldi Fernando
53. Pistoni Domenico
54. Orsini Salvatore
55. Lucidi Mario
56. Rubino Achille
57. Palmizio Antonio
58. Agostinelli Dante
59. Gegnacorsi Carlo
60. Marincioni Mario
61. Pezzutti Ermanno
62. Tasca Gaspare
63. D'Agostino Pasquale
64. Nanni Giovanni Battista
65. Vannozzi Odo
66. Casprini Enzo
67. Piu Luigi
68. Mocerino Domenico
69. Molinari Pio
70. Bellini Antonio
71. Barelli Giorgio
72. Pezzano Gaetano
73. Mastrobuoni Guido
74. Sodaro Vello Augusto
75. Pirrone Francesco
76. Rota Marcello
77. Paglionico Michele
78. Di Ferrante Aurelio
79. Bellucci Francesco Paolo
80. Colonnelli Temistocle
81. Del Bono Alessandro
82. Iacurto Americo
83. Ritucci Alberto
84. Benedetti Enrico
85. Colavita Paolo
86. Gori Igino
87. Scagno Guglielmo
88. Di Luigi Antimo
89. Rodolfo Michele
90. Rinaldi Filomeno
91. Cerrato Francesco
92. De Pace Vincenzo
93. Gambi Aldo
94. Cacciari Armando
95. Occhipinti Salvatore
96. Gargiuli Mario
97. Battistioli Luciano
98. Maragna Fiore
99. Redda Giovanni
100. De Cesare Ferdinando
101. Palladino Giuseppe Paolo
102. Missori Elpidio
103. Porcu Guido
104. Ayroldi Alessandro
105. Cipriani Vasco
106. Marano Mario
107. Madella Sergio
108. Venturini Armino
109. Guarducci Giuseppe
110. Carnesecchi Pietro
111. Rossi Eugenio
112. Marenzi Gaetano
113. Benassi Carmelo
114. Melotti Aldo
115. Carbone Mario
116. Galasso Olimpio
117. Magliavacca Mario
118. Ferlin Orazio
119. Salani Carlo
120. Beretta Achille
121. De Palma Mario
122. Bilotti Nicola
123. Biagioni Elio
124. Arcidiacono Giovanni
125. Puglisi Carmelo
126. Baroli Giovanni
127. Finiguerra Aldo
128. Staccioli Carlo
129. Paparozzi Francesco
130. Negri Luigi
131. Gariglio Edoardo
132. Bassi Benedetto
133. Fambrini Antelo
134. Lanza Remo
135. Daddi Giuseppe
136. Delicato Pasquale
137. Gigliotti Manlio
138. Falletta Antonino
139. Amerio Ettore
140. Balduzzi Camillo
141. Parodi Aldo
142. Patini Vando
143. Tricase Angelo
144. Buffardi Placido
145. Rossi Giuseppe
146. Fidei Enrico
147. Lanzillotta Michele
148. Lauro Antonio
149. De Sisto Enrico
150. Alasso Santo
151. Facchinelli Lodovico
152. Lombardi Vincenzo
153. Cisotto Abele
154. Gozzo Antonio Egizio
155. Quattrone Rizieri
156. Carlotti Pier Paolo
157. Liuzzi Lorenzo
158. Palmero Giulio
159. Risto Pieretto
160. Malacrino Settimo
161. Garaffa Diomede
162. Cianni Glauco
163. Mazzi Mario
164. Innamorati Mario
165. Testa Cristoforo
166. Griffoni Otello
167. Simeone Poleano Antonio
168. Pisa Nicola
169. Poncato Ottorino

(2701)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per n. 5 posti di medico condotto in Comuni della provincia di Rovigo;
Vista la graduatoria dei concorrenti;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste tutte le disposizioni di legge in materia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di sanitario condotto di cui in narrativa:

1. Dott. Dotti Enrico . . . . . . con punti 62,81
2. Dott. Colombo Giuseppe . . . . . » » 59,54
3. Dott. Antico Giuseppe . . . . . » » 52,18
4. Dott. Spanio Severino . . . . . » » 51,90
5. Dott. Lucente Giuseppe . . . . . » » 50,54
6. Dott. Trovò Erasmo . . . . . » » 48,72
7. Dott. Guarnieri Luigi . . . . . » » 46,63
8. Dott. Rosi Paolo . . . . . » » 44,63
9. Dott. Casalini Vito . . . . . » » 44,09
10. Dott. Conti Bruno . . . . . » » 43,90
11. Dott. Armando Di Fulvio . . . . . » » 40,72
12. Dott. Quattrocchi Francesco . . . . » » 38,54
13. Dott. Tozzi Vincenzo . . . . . » » 37,81
14. Dott. Mario Mucci . . . . . » » 37,77

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Rovigo, Adria, Loreo, Calto e Porto Tolle.

Rovigo, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di sanitari condotti in Comuni della provincia di Rovigo;
Visto il proprio decreto di eguale numero in data 26 luglio 1937, con cui si approva la graduatoria prescritta;
Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso specificate nelle domande a suo tempo presentate dai candidati;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa con l'attribuzione del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Dott. Enrico Dotti - Comune di Rovigo, frazione Buso Sarzano.
2. Dott. Giuseppe Colombo - Comune di Loreo.
3. Dott. Giuseppe Antico - Comune di Calto.
4. Dott. Severino Spanio - Comune di Adria, frazione Baricetta.
5. Dott. Giuseppe Lucente - Comune di Porto Tolle, frazione Oca.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 56 del regolamento su riferito.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2715)

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia di cui al bando di concorso 30 gennaio 1936 n. 33185, presentata in data 30 giugno 1936 dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43;

Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia di cui al bando di concorso 30 gennaio 1936, n. 33185:

1. De Cicco Vittorio . . . . . con voti 64 —
2. Cosentino Alfredo . . . . . . » » 60,99
3. Zito Alfonso . . . . » » 60,54
4. Tamburi Giuseppe . . . . . . » » 54,90
5. Crispini Giuseppe . . . . . . » » 54,86
6. Santagata Giulio . . . . . . » » 53,77
7. Pucci Vittorio . . . . » » 53.09
8. Rusciani Antonio . . . . . . » » 5..,18
9. Intrieri Agostino . . . . . . » » 51,70
10. Bonanno Giuseppe . . . . . . » » 51,13
11. De Luca Mario . . . . con voti 50,29
12. Meringolo Angelo . . . . . . » » 48,02
13. Squartino Augusto . . . . . . » » 47,20
14. Orlando Gaetano . . . . » » 46,11
15. Della Cioppa Salvatore . . . . . » » 45,45
16. Marcelli Antonio . . . . » » 45,18
17. Nigro Oscar . . . . » » 44,86
18. Tosti Antonio . . . . » » 44,59
19. Iacovini Luigi . . . . » » 44,36
20. Canadè Adolfo . . . . » » 41,71
21. Parisi Donato . . . . » » 38,36
22. Iezzoni Alberto (non idoneo) . . . . » » 44,56
23. Candia Angelo Maria (non idoneo) . . » » 39,27
24. Sisci Antonio (non idoneo) . . . . » » 36,72
25. Mascanbruno Agostino (non idoneo) . . » » 34,20
26. Citino Giuseppe (non idoneo) . . . . » » 30,50

Cosenza, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia, approvata con decreto prefettizio di pari numero e data;

Viste le domande dei singoli concorrenti, nelle quali sono indicate, secondo l'ordine di preferenza, le sedi per le quali i medesimi hanno inteso di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti, elencati secondo l'ordine della graduatoria già approvata; sono dichiarati vincitori al posto di medico condotto rispettivamente nel Comune a fianco di ciascuno di essi segnato:

1. De Cicco Vittorio - Civita.
2. Cosentino Alfredo - Rovito.
3. Zito Alfonso - Casole Bruzio.
4. Ramburi Giuseppe - Saracena.
5. Crispini Giuseppe - Frascineto.
6. Santagata Giulio - Villapiana.
7. Pucci Vittorio - Caloveto.
8. Rusciani Antonio - senza assegnazione spettando la condotta al dott. De Luca Mario, II in graduatoria, mutilato di guerra.
9. Intrieri Agostino - senza assegnazione.
10. Bonanno Giuseppe - senza assegnazione.
11. De Luca Mario - S. Donato Ninea (mutilato di guerra art. 8 legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Cosenza, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2587)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.